

REGOLAMENTO (CE) N. 2007/98 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 1998
relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'avena è uno dei prodotti assoggettati all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; che tuttavia essa non rientra tra i cereali di base di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i quali è previsto un acquisto all'intervento;

considerando che l'avena rappresenta una produzione importante e tradizionale in Finlandia e in Svezia e che si adatta ottimamente alle condizioni climatiche di quei paesi; che tale produzione è di gran lunga superiore al fabbisogno dei suddetti paesi talché questi sono stati costretti a smerciare le eccedenze verso paesi terzi; che la loro adesione alla Comunità non ha per nulla mutato la situazione preesistente;

considerando che un'eventuale riduzione della coltivazione di avena in Finlandia e in Svezia andrebbe a vantaggio di altri cereali che beneficiano del regime di intervento, in particolare a vantaggio dell'orzo; che la situazione dell'orzo è caratterizzata da una sovrapproduzione sia nei due suddetti paesi nordici che nell'intera Comunità; che un passaggio dalla coltivazione dell'avena verso quella dell'orzo non farebbe che aggravare tale situazione eccedentaria; che è pertanto opportuno garantire che l'avena possa continuare ad essere esportata verso paesi terzi;

considerando che l'avena può formare oggetto della restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92; che a motivo della loro situazione geografica la Finlandia e la Svezia si trovano, per quanto riguarda l'esportazione, in una posizione meno favorevole rispetto ad altri Stati membri; che la fissazione di una restituzione sulla base del suddetto articolo 13 va a vantaggio innanzi tutto delle esportazioni da questi altri Stati; che occorre pertanto prevedere che la produzione di avena nei due paesi nordici venga sempre più sostituita da quella di orzo; che è quindi logico attendersi, nel corso delle future campagne, il conferimento all'intervento in Finlandia e in Svezia, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di considerevoli quantità di orzo la cui

unica possibilità di smercio consiste nell'esportazione verso paesi terzi; che tali esportazioni a partire dalle scorte di intervento sono più costose per il bilancio comunitario che le esportazioni dirette;

considerando che con una misura speciale di intervento ai sensi dell'articolo 6 del suddetto regolamento si potrebbero evitare questi costi supplementari; che tale intervento dovrebbe assumere la forma di una misura destinata ad alleviare il mercato dell'avena in Finlandia e in Svezia; che la concessione di una restituzione sulla base di una gara ed applicabile soltanto all'avena prodotta ed esportata a partire dai suddetti due paesi costituisce la misura più adeguata in tale contesto;

considerando che la natura e gli obiettivi della suddetta misura rendono appropriata l'applicazione, per quanto di ragione, dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che una cauzione di 12 ECU/t, da costituire al momento della presentazione dell'offerta, può garantire il rispetto di tale obbligo;

considerando che i cereali in esame devono essere effettivamente esportati dagli Stati membri per i quali è stata istituita una misura particolare d'intervento; che è quindi necessario limitare l'utilizzazione dei titoli di esportazione alle esportazioni a partire dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto e all'avena prodotta in Finlandia e in Svezia;

considerando che, per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità dei titoli rilasciati sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, occorre stabilire un quantitativo minimo nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte agli organismi competenti;

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.